



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY"

Numero Registro: Decreto Rettorale 1972

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 22;
- VISTO l'art. 14, comma 6-quaterdecies, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO il D.M. n. 102 del 9 marzo 2011 recante "Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre 2010 n. 240";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Link Campus University" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 297 del 15 dicembre 2021;
- VISTO il Regolamento dell'Università degli Studi Link Campus University per il conferimento di assegni di ricerca emanato con D.D. n. 02/2022 del 14 aprile 2022;
- VISTA la richiesta di istituzione di n. 1 assegno di ricerca del Direttore Generale formulata con nota del giorno 14 ottobre 2024 nella quale si informa che la copertura finanziaria per il progetto di ricerca: **"WAVE Wellbeing and Assistance for Valuable Education"_ProBen_0000007, finanziato dal MUR;**
- VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 11/12/2024 con la quale è stata approvata l'istituzione di n. 1 assegno di ricerca ed è stata accertata la copertura economica;

DECRETA

Art. 1 - Disposizioni generali

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, fattispecie b) art.4, comma 2, del Regolamento dell'Università degli Studi Link Campus University per il conferimento di assegni di ricerca (di seguito Regolamento di LCU) per lo svolgimento di attività di ricerca (di seguito indicato come assegno di ricerca) presso Link Campus University (LCU) indicato al successivo art. 3.

L'assegno di ricerca di cui al presente articolo ed all'art. 3 del presente bando ha durata annuale.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1972

l'assegno di ricerca è stato fruito in coincidenza del dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Il rinnovo dell'assegno di ricerca è subordinato sia alla delibera positiva del Consiglio di amministrazione che alla effettiva disponibilità dei fondi.

Il presente bando sarà pubblicato sul sito di LCU (www.unilink.it) e contestualmente sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca (<http://bandi.miur.it>) e dell'Unione Europea (<http://ec.europa.eu/euraxess>).

Qualora si verificano cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più Commissari, in virtù delle quali la prova già fissata per la selezione non possa essere espletata nella data stabilita, la comunicazione ai candidati relativa al rinvio, verrà effettuata tramite mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicato dai medesimi nella domanda di partecipazione.

Art. 2 - Trattamento economico, fiscale e previdenziale

L'assegno di ricerca è di durata annuale (12 mesi). L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca di cui all'art. 3 è fissato in € 21.000,00 (ventunomila/00). L'assegno di ricerca è corrisposto in rate mensili posticipate allo svolgimento dell'attività di ricerca.

L'importo è al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante. A tale importo saranno applicate le ritenute previdenziali a carico dell'assegnista ed il premio assicurativo per la copertura contro infortuni e responsabilità civile. All'assegno di ricerca si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476, nonché, *in materia previdenziale*, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, *in materia di astensione obbligatoria per maternità*, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, *in materia di congedo per malattia*, l'articolo 1, comma 788, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'I.N.P.S., ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art. 3 - Assegno di ricerca bandito

n. 1 assegno di durata annuale

Progetto di ricerca: WAVE Wellbeing and Assistance for Valuable Education”.

Area disciplinare: Area 14 – SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Titolo di studio richiesto:

Laurea in sociologia, vecchio ordinamento/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale, o titolo equivalente conseguito all'estero, del tipo indicato in tabella n.1

Laurea V.O.	Lauree specialistiche D.M. 509/99	Lauree Magistrali
Sociologia	89/S Sociologia	LM-88 Sociologia e ricerca sociale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1972

	49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali	
--	---	--

Tabella n.1

Sede di ricerca: Università degli studi “Link Campus University”

Settore Scientifico Disciplinare: SPS/07 (SSD: GSPS-05/A)

Responsabile Scientifico: Prof. Nicola Ferrigni

Descrizione sintetica del progetto di ricerca:

Progetto di ricerca nell’ambito del benessere psicologico e sociale degli studenti. WAVE intende intervenire, con un modello unitario e condiviso con gli Atenei del Lazio coinvolti, sulla promozione del benessere e sulla riduzione del disagio sociale e psicologico di studentesse e studenti.

All’interno del progetto, l’assegnista parteciperà alle fasi di progettazione e realizzazione della survey sul disagio sociopsicologico di studentesse e studenti, nonché all’elaborazione dei dati e alla loro analisi anche attraverso l’utilizzo di specifici software.

L’assegnista dovrà altresì contribuire alle attività di dissemination e communication di progetto.

Data, ora e luogo del colloquio: i candidati ammessi al colloquio saranno convocati tramite mail all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicato dai medesimi nella domanda di partecipazione, con almeno 15 giorni di preavviso, presso la sede dell’Università: Via del Casale di San Pio V n. 44 – 00165, Roma;

Oggetto del colloquio: Il colloquio sarà volto ad accertare l’idoneità allo sviluppo della ricerca del candidato e a verificarne il curriculum scientifico-professionale e la produttività scientifica, secondo i criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice.

Art. 4 - Requisiti per l’ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione pubblica del presente bando di concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Progetto di ricerca: WAVE Wellbeing and Assistance for Valuable Education”.

- a) Laurea in vecchio ordinamento/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale, o titolo equivalente conseguito all’estero.

Laurea V.O.	Lauree specialistiche D.M. 509/99	Lauree Magistrali
Sociologia	89/S Sociologia 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali	LM-88 Sociologia e ricerca sociale

Tabella n.1

- b) Adeguato curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca;
- c) Dottorato di ricerca o documentata attività di ricerca, di durata non inferiore ai due anni, presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1972

Tali requisiti di ammissione verranno accertati dalla Commissione Esaminatrice.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento di LCU, il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno di ricerca.

Sono, altresì, esclusi dal conferimento degli assegni coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, sino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università.

I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Nel caso in cui il candidato sia in possesso del titolo di studio conseguito all'estero e lo stesso non sia stato riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali o con le modalità di cui all'art. 2 della L. 11 luglio 2002, n. 148, la Commissione Esaminatrice di cui al successivo art. 6 valuterà, ai soli fini della partecipazione alla selezione pubblica, la conformità dello stesso all'analogo titolo di studio rilasciato da Università italiane; a tal fine il titolo di studio dovrà essere tradotto, legalizzato e munito della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. L'anzidetta documentazione dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione, in mancanza si procederà all'esclusione del partecipante.

Gli assegni non possono essere conferiti ai dipendenti di ruolo delle Università e di Istituzioni ed Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva, LCU può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5 - Presentazione delle domande

1. Per partecipare alla procedura selettiva il candidato è tenuto a compilare la domanda, a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, disponibile sulla Piattaforma Pica al seguente link: <https://pica.cineca.it/unilink/assegni-2024-03/domande/> dal 27/12/2024 ed entro 11/01/2025. L'applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico pdf, i documenti di cui al presente bando. Ogni allegato non deve superare lo spazio di 30 MB.

Entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza.

2. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione, che coincide con quella di invio del modulo telematico, è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via email. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Il termine per la presentazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY"

Numero Registro: Decreto Rettorale 1972

della domanda scadrà alle ore 23.59 dell'ultimo giorno utile.

3. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, seguendo le indicazioni della procedura telematica, e deve contenere i dati anagrafici completi, cioè: nome e cognome; sesso; luogo e data di nascita; cittadinanza; codice fiscale (non obbligatorio per i cittadini stranieri); indirizzo di residenza e domicilio (se diverso dalla residenza) completi del codice di avviamento postale; numero telefonico; indirizzo di posta elettronica ordinaria; indirizzo di posta elettronica certificata prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura selettiva (da valere quale domicilio digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005); le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura saranno trasmesse all'indirizzo PEC fornito. Ogni eventuale variazione in ordine all'indirizzo di residenza e/o domicilio, al recapito telefonico e agli indirizzi di posta elettronica ordinario e/o certificata di cui al periodo precedente nonché l'eventuale rinuncia di partecipazione alla selezione dovrà essere tempestivamente comunicata tramite PEC indicata nella domanda di partecipazione. La comunicazione, datata e firmata, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore ed inviata, unitamente alla fotocopia di un documento di identità, all'indirizzo assegno.unilink@pec.it. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata e conclusa mediante firma digitale o manuale, secondo quanto indicato nel foglio riepilogativo generato dall'applicazione informatica.

4. Il candidato deve inoltre, nelle apposite sezioni della domanda di partecipazione, allegare in formato PDF la documentazione sottoindicata:

- a) Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
- b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei titoli di studio di cui all'art. 4 lett. a) con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto, del punteggio ottenuto e della data di conseguimento del titolo ovvero equipollenza del titolo (qualora conseguito all'estero), ovvero copia del titolo (qualora conseguito all'estero), debitamente tradotto, legalizzato e munito della dichiarazione di valore in loco dalle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero secondo la normativa vigente.
- c) Curriculum dettagliato, relativo all'attività scientifica, accademica e professionale.
- d) Documentata attività di ricerca, di durata non inferiore ai due anni, presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi.
- e) Autocertificazione attestante il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, se posseduto.
- f) L'eventuale elenco delle pubblicazioni, complete dei dati identificativi (autori, titolo, rivista/libro, nn. pagine, anno di pubblicazione).
- g) Ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno presentare (in copia dichiarata conforme, come da dichiarazione riportata nell'allegato 3) ritenuto idoneo a comprovare la qualificazione professionale, la produzione scientifica e l'attitudine alla ricerca (diplomi di specializzazione, diplomi di Master, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento postlaurea, conseguiti in Italia o all'Estero, tesi di laurea, borse di studio o incarichi, ecc.); detti documenti e titoli potranno essere prodotti anche in lingua inglese, francese o spagnola e autocertificati secondo la legge italiana.

5. Verranno esclusi dalla procedura selettiva i candidati che:

- a) non siano in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4 del presente bando;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1972

- b) non abbiano indicato nella domanda i seguenti elementi identificativi anagrafici di cui al comma 3 del presente articolo: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita;
- c) non abbiano indicato nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura selettiva;
- d) non abbiano allegato la documentazione obbligatoria di cui al comma 4 lettera a, b, c, d, del presente articolo;
- e) non abbiano firmato le domande di partecipazione alla procedura selettiva;
- f) abbiano presentato la domanda di partecipazione con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel presente bando;
- g) abbiano presentato la domanda di partecipazione oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6 - Commissione Esaminatrice

La Commissione Esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore ed è composta da tre docenti (Professore Ordinario, Professore Associato, Professore straordinario a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, Ricercatore a tempo indeterminato e Ricercatore a tempo determinato) presso Università italiane o straniere nei settori concorsuali oggetto del bando; uno dei componenti può essere il Responsabile Scientifico del progetto.

La Commissione Esaminatrice elegge al suo interno un Presidente e un segretario.

La Commissione Esaminatrice stabilisce, preliminarmente nella prima riunione (e prima della visione dei nomi dei candidati), i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, nei limiti fissati al successivo art. 7, fissando eventualmente un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento dello stesso e il criterio per l'aggiudicazione dell'assegnazione di ricerca in caso di candidati collocati a pari merito nella graduatoria finale.

Durante il colloquio, la Commissione Esaminatrice valuterà l'adeguata conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati.

La Commissione Esaminatrice si riserva di richiedere ai candidati la produzione di originale o copia delle pubblicazioni indicate nell'elenco allegato alla domanda di ammissione.

Essa formula, sulla base dei punteggi attribuiti, la graduatoria finale di merito della selezione pubblica. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Non può essere dichiarato idoneo il candidato con un punteggio totale inferiore a 60 punti. Rimane salva la facoltà da parte delle Commissioni Esaminatrici di indicare sub-criteri di valutazione.

Art. 7 – Selezione

La selezione ha luogo per titoli e per colloquio.

Per ciascun candidato la Commissione ha a disposizione un massimo di 100 (cento) punti, così suddivisi:

- pubblicazioni, titoli accademici e scientifici: FINO A 60 (sessanta) PUNTI
- colloquio: FINO A 40 (quaranta) PUNTI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1972

L'idoneità scientifica del candidato è attestata dalla produzione nel quinquennio precedente la selezione. La Commissione deve attribuire almeno 15 punti al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero previa valutazione di pertinenza dell'ambito di riferimento del Dottorato rispetto al settore disciplinare. La graduatoria di merito è approvata con Decreto del Rettore e gli atti relativi alla procedura di selezione sono resi disponibili per la consultazione degli interessati.

Art. 8 - Stipula del contratto di diritto privato e risoluzione del rapporto

Il conferimento dell'assegno di ricerca è formalizzato con la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Università ed il soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale. Nel contratto sono riportati la durata e l'importo annuo dell'assegno di ricerca, le modalità di svolgimento dell'attività nonché il numero e la cadenza delle verifiche periodiche dell'attività di ricerca svolta dall'assegnista, le incompatibilità, i diritti e gli obblighi del titolare dell'assegno di ricerca.

Il vincitore viene considerato rinunciataro qualora non si presenti entro il termine fissato ovvero non produca la documentazione richiesta oppure non inizi l'attività di ricerca secondo il programma di lavoro assegnato. Possono essere giustificati soltanto i differimenti dalla data di inizio del godimento dell'assegno di ricerca dovuti a motivi di salute tempestivamente e debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore tempestivamente e debitamente comprovati.

Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte di LCU, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Art. 9 - Compiti, diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca

Il titolare di assegno di ricerca svolge l'attività di ricerca prevista dal contratto individuale sotto la supervisione ed il coordinamento del Responsabile Scientifico del progetto, al quale è affidato il controllo sul corretto svolgimento dell'attività da parte del titolare di assegno di ricerca. Non è considerata attività di ricerca il mero supporto tecnico. L'attività di ricerca deve avere carattere continuativo in stretto legame con la realizzazione delle attività di ricerca oggetto dell'assegno, viene svolta in condizioni di autonomia senza predeterminazione di orario di lavoro.

I titolari di assegno di ricerca hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività secondo le regole vigenti in esse. L'attività di ricerca sarà svolta prevalentemente all'interno di dette strutture, nel caso in cui l'attività debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal Responsabile della ricerca e comunicata all'Università.

L'attività di ricerca è sospesa nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e per malattia debitamente comprovate, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

Il titolare di assegno di ricerca non può, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca, sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti; può tuttavia far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultore della materia e può ricevere incarichi di insegnamento o essere titolare di distinti contratti inerenti all'attività didattica integrativa (seminari, esercitazioni, collaborazione alle ricerche degli studenti per le tesi).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LINK CAMPUS UNIVERSITY"

Numero Registro: Decreto Rettorale 1972

Art. 10 – Incompatibilità

In virtù di quanto dispone l'art. 15 del Regolamento di LCU:

L'assegno di ricerca è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il titolare venga collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto, così come previsto dall'art. 22, comma 3, della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

L'assegno di ricerca è, altresì, incompatibile con proventi derivanti da rapporti di lavoro dipendente. I titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Dipartimento di afferenza che sarà rifiutata se tale attività sarà dichiarata non compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca e/o suscettibile di comportare conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno e/o rechi pregiudizio a LCU in relazione alle attività svolte; il Responsabile scientifico e il titolare dell'assegno di ricerca debbono dichiarare se siano legati da rapporti professionali o sia stati legati da tali rapporti nel biennio precedente alla data di pubblicazione del bando.

L'assegno di ricerca non può essere cumulato né con altri assegni di ricerca (anche se conferiti da Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché dagli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010), né con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare.

La titolarità dell'assegno di ricerca è, altresì, incompatibile con la partecipazione a Corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, Corsi di Dottorato di Ricerca con borsa di studio, Master Universitari o Specializzazione Medica.

Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi "Link Campus University" per le finalità di gestione della selezione.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 12 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si applicano le norme contenute nella L. 30 dicembre 2010, n. 240, nel D.M. 9 marzo 2011, nel Regolamento di LCU e la normativa vigente in materia.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Rettore
Prof. Carlo Alberto GIUSTI